



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 214

**AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI**

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI**

LORO SEDI

Oggetto: PIAO-SICO: adempimenti Ordini.

Cari Presidenti,

porto alla vostra attenzione i nuovi orientamenti rispetto all'obbligo di adozione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del Piano integrato di attività e organizzazione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001 introdotto dall'art.6 del decreto - legge n.80/2021 e rispetto alla compilazione del SICO di cui alla Circolare MEF n.15 del 16/5/2019.

Come già evidenziato nella Comunicazione n. 193/2022 la FNOMCeO ha rassicurato gli Ordini rispetto ai termini ordinatori e non perentori per la compilazione entro il 31 ottobre di un questionario ai fini dell'acquisizione di dati delle PA da parte del Dipartimento della Funzione pubblica.

In questo lasso di tempo sulla materia sono intervenuti l'ANAC, con la nota allegata, che si è pronunciata sull'obbligo degli Ordini di adottare il PIAO e la sentenza del TAR Lazio n.14283/2922 che ha effettuato una disamina sulla natura degli Ordini professionali all'interno del quadro normativo di riferimento rispetto all'obbligo dell'invio alla Ragioneria Generale dello Stato del Conto annuale di cui alla Circolare su menzionata.

A questo proposito la sentenza, entrando nel merito del ricorso, ha enunciato un principio di metodo evidenziando che gli Ordini, pur avendo il riconoscimento giuridico di enti pubblici non economici (art. 1, co.3, D. Lgs. C.P.S. n.233/1946 e ss.mm.ii.), non possono essere assoggettati al potere di controllo della spesa pubblica in quanto la disciplina speciale di cui all'art.2, comma 2-bis, del decreto-legge n.101/2013, come da ultimo modificato dal decreto – legge n.124/2019 art.50, ha stabilito che gli Ordini e i relativi organismi nazionali si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. n.165/2001 e si adeguano ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Pertanto, in ambito di Ordini professionali non può stabilirsi un automatismo nell'applicazione della disciplina sul pubblico impiego né della generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica pur avendo i medesimi natura di enti pubblici non economici.

Difatti, per il principio di legalità, tale dettato normativo impone il ricorso alla legge per intimare obblighi agli enti professionali che non gravano sulla finanza pubblica e pertanto, secondo l'indirizzo del TAR Lazio, la circolare di carattere autoritativo del MEF, che ha ingiunto gli Ordini a comunicare i costi del personale, deve essere dichiarata illegittima in quanto non può applicarsi agli Ordini né l'intera disciplina sul pubblico impiego né la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

L'ANAC, con il parere allegato, mutuando il medesimo principio di legalità, ha chiarito che rispetto all'adozione del PIAO *“sono esclusi gli Ordini professionali ove non ricorra una qualificazione normativa che consenta di ricondurli all'elenco di cui all'art.1, co.2, del D. Lgs.165/2001”*.

Ad avviso della Federazione il principio enunciato con la sentenza TAR Lazio su menzionata potrà costituire, sul piano sistemico, un valido supporto interpretativo rispetto alle future disposizioni in materia di adempimenti rivolti in generale alle PA oltreché un importante elemento per la valorizzazione della specificità e dell'autonomia degli Ordini professionali.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.1

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582